

LEGGE REGIONALE

Costituzione del Comitato consultivo regionale per il turismo

LEGGE REGIONALE

"Costituzione del Comitato consultivo regionale per il turismo".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

Al fine di promuovere le condizioni per lo sviluppo e il miglioramento turistico nella Regione Puglia è costituito, presso l'Assessorato al Turismo, il "Comitato regionale per il Turismo", organo consultivo dell'Amministrazione regionale.

Art. 2

Sono compiti del "Comitato Consultivo regionale per il Turismo":

- a) esprimere pareri sul programma annuale o pluriennale tecnico finanziario turistico della Regione Puglia all'estero, in Italia e all'interno della stessa;
- b) esprimere pareri sulle iniziative e sui programmi regionali finalizzati al potenziamento ed al miglioramento della ricettività alberghiera ed'extralberghiera, delle infrastrutture, degli impianti e dei servizi complementari alla attività turistica o comunque atti a favorire lo sviluppo del movimento turistico, nonché delle aziende della ristorazione e delle agenzie di viaggio e turismo;
- c) proporre all'assessorato al Turismo provvedimenti ed iniziative tendenti a potenziare le attività turistiche nella Regione Puglia, nonché ricerche e studi, iniziative ed opere di interesse turistico sulla base di elementi che l'assessorato dovrà fornire.

Art. 3

Il Comitato Consultivo regionale per il Turismo è composto:

- 1) dall'Assessore regionale al ramo, che lo presiede;
- 2) da tre Consiglieri regionali eletti dal Consiglio con voto limitato ad uno;
- 3) da tre rappresentanti di ciascuna delle Amministrazioni provinciali della Regione, di cui uno della minoranza;
- 4) da un rappresentante di ciascuna delle Associazioni democratiche del tempo libero esistenti nella Regione riconosciute a livello nazionale (ARCI; ENARS-ACLI; ENPAS; AICS; CTG);
- 5) da tre rappresentanti della Federazione regionale unitaria C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L.;
- 6) da un rappresentante di ciascuna delle Associazioni regionali dei campeggiatori;
- 7) da un rappresentante degli agenti di viaggio e turismo designato dall'Associazione regionale delle agenzie di viaggio;
- 8) da un rappresentante regionale della Conf-Commercio;
- 9) da un rappresentante regionale della Conf-Esercenti;
- 10) da un rappresentante regionale dell'Unione regionale albergatori;
- 11) da un rappresentante dell'Assoturismo regionale;
- 12) da un rappresentante delle organizzazioni regionali dei gestori di campeggi.

Art. 4

Il Presidente ed i componenti del Comitato consultivo sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

I componenti del Comitato consultivo durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario dell'Assessorato al ramo, designato dall'Assessore.

Art. 5

Il Comitato è convocato dal Presidente e dovrà riunirsi almeno tre volte l'anno: entro gennaio, giugno e novembre.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione, con l'intervallo di almeno un'ora dalla prima.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Comitato, su proposta dell'assessore regionale al ramo o di altri suoi membri, può richiedere giudizi o pareri a studiosi e tecnici di riconosciuta competenza su questioni specifiche.

Potranno essere sentiti anche esponenti di Associazioni a fine turistico non rappresentati in seno al Comitato, oltre che componenti della Giunta per i rispettivi settori di competenza.

Sulle questioni di interesse locale, saranno sentiti il Sindaco del Comune interessato e i rappresentanti delle forze politiche presenti in Consiglio comunale.

L'Assessore è tenuto a riferire nella Commissione consiliare permanente sulle proposte e pareri formulati dal Comitato consultivo sulle questioni di cui all'art. 2 della presente legge, nonché su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio regionale o dalla Giunta.

Art. 6

Ai componenti il Comitato, ad eccezione dei Consiglieri regionali, competono le indennità e rimborsi spese previste dalla legge regionale 24.3.1975, n. 27.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone**

**I CONSIGLIERI SEGRETARI
Fitto-Galatone**

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 3 febbraio 1977
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Fitto-Galatone